

mina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perchè provveda alla integrazione del collegio.

#### Art. 30

##### *Retribuzione*

La retribuzione annuale dei sindaci dev'essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### TITOLO V

### BILANCIO - FONDO DI RISERVA - UTILI

#### Art. 31

##### *Redazione del bilancio*

Al 31 dicembre di ogni anno il consiglio di amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite, secondo le prescrizioni dettate dall'art. 2423 e segg. del C.C.

#### Art. 32

##### *Riserva legale e distribuzione degli utili*

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma nella misura prevista dall'art. 2428 del c.c. per la costituzione di un fondo di riserva.

Altra quota potrà essere detratta per essere destinata a costituire riserve speciali, per scopi determinati, quando ragioni di opportunità lo suggeriscano.

Al consiglio di amministrazione, a titolo di compenso per la sua opera, potrà essere assegnata una quota di partecipazione.

Al capitale sociale sarà assegnato un dividendo proporzionato agli utili conseguiti.

La rimanenza sarà lasciata a disposizione del Consiglio per essere erogata, come il medesimo stimerà opportuno, in gratifiche al personale della Banca, in beneficenza e in contributi per fini culturali, per incoraggiamento allo studio, per scopi di carattere sociale.

DECRETO PRESIDENZIALE 3 maggio 1967,  
(532)

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dello intero complesso urbanistico del comune di Noto.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione si-

ciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ed il regolamento approvato col R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, sull'applicazione della suddetta legge;

Considerato che la Commissione provinciale di Siracusa per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, nella seduta del 29 marzo 1965, ha deliberato di includere nell'elenco previsto dall'articolo 2 della richiamata legge 29 giugno 1939, numero 1497, l'intero complesso urbanistico del comune di Noto, delimitato entro il seguente perimetro: via Fazello, fino all'incrocio con via dei Mille - via Avolio, via Cavazza, curva attorno alla Casa Gallo fino al vallone « Oscirò », confine del comune di Avola, proseguimento di questo fino al fabbricato dell'ing. Mandolfo, via Napoli, Madonnuzza, Porta vecchia, Trazzera S. Andrea, strada provinciale Zupparda, via Duca Giordano fino al ricongiungimento con via Fazello;

Considerato che la città di Noto, ricostruita dopo il terremoto del 1693 in base ad un disegno unitario, costituisce mirabile esempio di impianto urbanistico barocco con caratteristiche di costante impegno architettonico evidenti nei numerosi edifici privati, chiese e conventi che dominano ampie piazze o si allineano in movimentate prospettive, dando vita ad un susseguirsi di fastose scenografie;

Considerato, in particolare, che tale insieme di immobili, per le non gravi manomissioni ed aggiunte subite in epoche successive, conserva ancora fedelmente l'aspetto tipicamente settecentesco e riveste singolare interesse monumentale e ambientale;

Considerato che l'agro circostante, ricco di verde, inquadra mirabilmente tale suggestivo aspetto;

Ritenuto che costruzioni indiscriminate, sia nel centro abitato, sia nelle adiacenze, potrebbero gravemente turbare l'equilibrio architettonico del complesso sopradescritto;

Considerato che il verbale menzionato della Commissione provinciale di Siracusa per la tutela delle bellezze naturali, contenente l'elenco predetto, è stato pubblicato nei modi prescritti dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è stato depositato presso gli enti e le associazioni di cui alla legge stessa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge avverso la deliberazione della Commissione suddetta;

Considerato che il vincolo paesistico non comporta il divieto assoluto di edificabilità, ma l'obbligo dei privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili siti entro il perimetro della zona vincolata, di sottoporre, per la preventiva approvazione, alla competente Soprintendenza ai Monumenti qualsiasi progetto di opere da eseguire nella detta zona;

L'abitat  
il perim  
esso nell  
rante del  
evole int  
della legg

Il pres  
l'art. 4  
l'art. 12  
giugno 1  
Regione  
del 29 r  
di Sirac  
panoran  
vincolat

Una  
present  
un me  
della S  
Orient  
per il  
copia  
rà cor  
dello  
prend  
E'  
ti an  
Regio  
ciale

ALL

Con

z

(V

1

I

No

nit

be

vis

pr

m

co

si

DECRETA

Art. 1

L'abitato di Noto e la zona circostante compresi nel perimetro indicato in premessa e descritto in rosso nell'allegata planimetria, che è parte integrante del presente decreto, sono dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento approvato col R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, insieme al verbale della seduta del 29 marzo 1965 della Commissione provinciale di Siracusa per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, contenente l'elenco della località vincolata col presente decreto;

Art. 3

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, al comune di Noto, perchè venga affissa per il periodo di tre mesi all'albo pretorio; altra copia con la planimetria della zona vincolata, verrà contemporaneamente depositata presso gli uffici dello stesso comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

E' fatto carico alla Soprintendenza ai Monumenti anzidetta di comunicare alla Presidenza della Regione la data della affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Palermo, 3 maggio 1967.

CONIGLIO

ALLEGATO

*Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa*

(Verbale della Commissione - seduta del 29 marzo 1965 - n. 33)

L'anno 1965, il giorno 29 del mese di marzo, in Noto, nel Palazzo della sede comunale, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa, in conformità all'avviso di convocazione del 18 marzo 1965 n. 257 di protocollo, inviato a tutti i componenti della Commissione a mezzo lettera postale raccomandata.

Alcuni componenti si recano nel comune di Noto con mezzi di trasporto gentilmente messi a disposizione degli altri.

Sono presenti:

- 1) prof. dott. Giuseppe Agnello - Presidente;
- 2) architetto dott. Renato Chiurazzi - soprintendente ai monumenti della Sicilia Orientale di Catania - vice presidente;
- 3) avv. Salvatore Adamo Noto - sindaco del comune di Noto - componente;

4) dott. Antonino Pupillo - rappresentante dell'Unione provinciale degli industriali - componente;

Risultano assenti:

1) il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo - componente;

2) avv. Emanuele Giaracà - Rappresentante dell'Unione provinciale degli agricoltori - componente;

3) ing. Adolfo Bordone - Rappresentante dello Ordine provinciale degli ingegneri e architetti - componente.

Assiste: il Segretario della Commissione cavaliere Carmelo Coppa, funzionario della Amministrazione provinciale di Siracusa.

Alle ore 10,15 il Presidente, constatato il numero legale dei componenti della Commissione dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita il Segretario alla lettura del verbale della seduta del 29 ottobre 1964 n. 32 il quale verbale dopo letto viene approvato.

Il Presidente passa quindi a trattare l'argomento iscritto all'ordine del giorno « Tutela paesistica della città di Noto » argomento che ha formato oggetto delle precedenti sedute del 13 marzo 1964 verbale n. 31 e 29 ottobre 1964 verbale n. 32 e pone in evidenza il valore artistico del centro storico, della città di Noto, in cui si inseriscono, con carattere inconfondibile, il maestoso Duomo e i maggiori edifici monumentali, da cui la città trae il suo aspetto caratteristico e tradizionale, aspetto reso ancora più suggestivo dalla stupenda cornice di verde che lo circonda, formando con detto complesso una perfetta concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Detti aspetti naturali sono godibili dal belvedere posto all'ingresso della città.

Il Presidente pertanto propone che tutto il complesso edilizio, costituente il vecchio centro storico e una parte della zona di verde da cui è delimitato, siano sottoposti a vincolo.

Il Soprintendente è favorevole alla proposta ed invita il comune a predisporre un piano edilizio per le zone di eventuale espansione, tenendo conto del piano regolatore, redatto dagli architetti vincitori del relativo concorso e operando d'intesa colla Soprintendenza ai Monumenti. Urge — egli dice — che tale lavoro sia svolto con ogni sollecitudine per evitare che la speculazione edilizia continui a deturpare, con orride costruzioni moderne, il volto caratteristico della città.

Il Sindaco, dopo aver dato assicurazioni che, negli ultimi tempi, non si sono verificate costruzioni abusive, contrastanti col piano paesistico, si dichiara favorevole all'opposizione del vincolo.

Il componente dott. Pupillo esprime parere contrario, osservando che alla tutela della città di Noto può direttamente provvedere l'Amministrazione comunale, la quale ha già in corso di redazione il nuovo regolamento edilizio con annesso piano di fabbricazione. In tal caso — egli afferma — si elimina la apposizione di un secondo vincolo.

La Commissione, a maggioranza di voti, approva la proposta di vincolo dell'intero complesso ur-

banistico, presentando esso quelle caratteristiche, di cui all'art. 1, comma 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1487 e dell'art. 9, comma 4 e 5 del Regolamento 3 giugno 1940 n. 1357.

Detto complesso, come meglio risulta dall'unito rilievo grafico, è così delimitato: via Fazello, fino all'incrocio con via dei Mille, via Avolio, via Cavarra, curva attorno alla casa Gallo fino al vallone « Osciro », confine del comune di Avola - proseguimento di questo fino al fabbricato dell'ing. Mandolfo - via Napoli - Madonnuzza - Porta Vecchia - Trazzera S. Andrea - strada provinciale Zupparda - via Duca Giordano fino al ricongiungimento con via Fazello.

(Omissis)

Dopo la redazione del presente verbale che viene approvato, la seduta viene sciolta alle ore 13,45.

Il Presidente della Commissione:  
*prof. dott. Giuseppe Agnello*

DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 1967  
(533)

**Autorizzazione al Banco di Sicilia, con sede in Palermo, ad unificare il proprio servizio di « cassa cambiali » di Palermo.**

L'ASSESSORE DELEGATO  
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. L. luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 631;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952 n. 1133;

Vista l'istanza avanzata dal Banco di Sicilia con la quale chiede di unificare le casse cambiali di Palermo operanti in via Terrasanta ed in via Emerico Amari, nei nuovi locali dell'immobile sito in Piazza Castelnuovo n. 35-A, n. 35-B, angolo via Folengo nn. 2-14 e via Nicolò Garzilli nn. 13-15;

Vista la richiesta con la quale chiede altresì di aggregare alla nuova predetta cassa cambiali anche l'ufficio « Portafoglio Insoluti »;

Vista la deliberazione del Comitato regionale per il credito e risparmio;

Sentito il parere della Banca d'Italia, Vigilanza sulle Aziende di credito, con lettera n. 30358 del 30 marzo 1967;

DECRETA

Art. 1

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad unificare il proprio servizio di «cassa cambiali» di Palermo, attualmente operante con due distinti sportelli in via Terrasanta ed in via E. Amari, in unico locale sito in P.zza Castelnuovo 35 e 35-6 angolo via N. Garzilli e via Folengo.

Art. 2

Nei sopraddetti locali è anche autorizzato a sistemare l'Ufficio « Portafoglio Insoluti ».

Art. 3

Al predetto sportello è inibita ogni altra operazione bancaria.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 maggio 1967.

GIACALONE

DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 1967,  
(534)

**Autorizzazione alla Banca di Marsala, S.p.A., con sede in Marsala ad effettuare operazioni di credito agrario di esercizio limitatamente al territorio del Comune di Marsala.**

L'ASSESSORE DELEGATO  
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista la richiesta con la quale la Banca di Marsala, avente sede in Marsala (Trapani) chiede l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario di esercizio;

Vista la deliberazione del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Vista la lettera della Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito n. 3125 del 3 aprile 1967;

DECRETA

Art. 1

La Banca di Marsala, S.p.A., con sede in Marsala, (Trapani) è autorizzata ad effettuare operazioni di credito agrario di esercizio limitatamente al territorio del comune di Marsala.

Oltre che nei casi previsti negli artt. 37, terzo comma e 47, terzo comma del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, recante le norme regolamentari per l'esecuzione del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del credito agrario, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con proprio decreto, sentito il Comitato regionale per il credito e risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della banca di Marsala.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 maggio 1967.

GIACALONE

DECR  
(53)

Aut  
Castro  
suo st

A

Vis  
Vis  
Vis  
modif  
Vis  
Vis  
mente  
Vis  
artigi  
Vis  
il cre  
Sen  
Vigila

La  
cietà  
sede  
come  
Socie  
degli  
crem  
potra  
misu  
legal  
sato;  
sarà  
gione  
all'ir  
erog  
semb  
ered

Il  
zetta

DEC  
(5  
A  
Brot  
eme  
azio

V  
V  
V  
sive